



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE – SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO

San Marco n. 4123 – Campo Manin – C.A.P. 30124 – VENEZIA

Viale Ancona n. 59 – C.A.P. 30172 – MESTRE

P.E.C. commercio@pec.comune.venezia.it - mail settore.commercio@comune.venezia.it

telefono 0412748147 - 0412748383

Oggetto: Esposizione del codice identificativo dell'alloggio in locazione turistica su una targa affissa all'ingresso ai sensi dell'art. 9 del Regolamento regionale n. 2 del 10 settembre 2019 – modalità di attuazione.

IL DIRETTORE

Premesso che la Regione Veneto, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ha approvato il Regolamento n. 2 del 10/09/2019 che disciplina gli obblighi informativi del locatore turistico, le modalità di rilascio, di esposizione e di operatività del codice identificativo dell'alloggio oggetto di locazione turistica, nonché le modalità di vigilanza sul rispetto dei suddetti obblighi, al fine di garantire alla Giunta regionale la conoscenza dei dati di movimentazione turistica;

Visto l'art. 9 del suindicato Regolamento che prevede, fatti salvi divieti di carattere normativo o amministrativo, l'obbligo di esposizione del codice identificativo dell'alloggio su una targa affissa in modo ben visibile all'ingresso esterno dell'edificio che comprende l'alloggio, che dovrà essere preferibilmente di colore bianco, di forma rettangolare con lunghezza di dieci centimetri ed un'altezza di tre centimetri;

Visto altresì l'allegato A al Decreto regionale n. 239 del 31 ottobre 2019 che alla lettera b) prende atto che l'esposizione della targa è esente dall'imposta di pubblicità perché si tratta di targa la cui esposizione è obbligatoria per legge;

Ritenuto pertanto, in un'ottica di semplificazione dei procedimenti, di non prevedere obblighi di presentazione di istanze/comunicazioni al Comune per l'esposizione delle suddette targhe;

Recepita altresì la nota prot. n. 18250 del 25/11/2019 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna che detta i criteri per l'installazione delle targhe sotto il profilo dei vincoli architettonici e/o paesaggistici di cui al D.Lgs. n. 42/2004;

DISPONE

1) trattandosi di targhe la cui esposizione è obbligatoria per legge e pertanto non soggetta all'imposta di pubblicità, non va presentata alcuna istanza o Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune ai sensi del vigente regolamento CIMP;

2) nell'ambito della città antica di Venezia e dell'estuario (laguna ed isole), le informazioni contenute nelle targhe identificative di dimensioni di 10 x 3 dovranno:

- a) trovare spazio all'interno della pulsantiera dei campanelli già presente all'esterno di ciascun condominio riducendo la dimensione del carattere ed eventualmente riducendo all'acronimo L.T. la dicitura locazione turistica. In tali casi non si ritiene necessaria alcuna forma di autorizzazione preventiva ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 42/2004 (tutela monumentale) né ai sensi della parte III (tutela paesaggistica);
- b) nel caso non sia presente una pulsantiera, la targa deve essere installata in prossimità del campanello/citofono e dovrà essere in ottone, di dimensioni massime di cm. 6 x 3 con i caratteri di colore nero. In questo caso è necessaria l'autorizzazione preventiva ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 49/2004 e in particolare ex art. 49 comma 1 e comma 2 del medesimo d.lgs.;

3) nel caso in cui l'affissione della targa non avvenga in posizione conforme alle previsioni della voce A.23 dell'allegato A del D.P.R. n. 31/2017 ovvero nella collocazione consimile a ciò preordinata o nei casi di cumulo di pluralità di interventi, deve essere valutata dal Comune, d'intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia, la rilevanza paesaggistica.

F.to digitalmente

IL DIRETTORE

Dott.ssa Stefania Battaglia